



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Il riformato processo matrimoniale canonico

MARCO CANONICO

1. *Le finalità ed i principi ispiratori della riforma*

Con la lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, emanata in forma di *motu proprio* in data 15 agosto 2015 e pubblicata l'otto settembre successivo, Papa Francesco ha riformato la disciplina del processo matrimoniale all'interno della Chiesa latina¹.

Secondo quanto precisato nello stesso provvedimento, la ragione che ha indotto il Pontefice a modificare la disciplina del processo matrimoniale è quella di venire incontro al riscontrato “*enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale*”. Viene in particolare sottolineata la necessità di sovenire, con spirito di carità e misericordia, alla situazione di coloro che “*si considerano separati*” dalla Chiesa, l'esigenza cioè di fare chiarezza sulla validità del matrimonio canonico contratto da persone che hanno successivamente divorziato e si sono legate ad altro partner, con il quale convivono o che hanno sposato con rito civile. Del resto, come sottolinea il *motu proprio*, la necessaria sollecitudine per fare luce sulla situazione dei divorziati risposati era emersa già all'interno del Sinodo straordinario del 2014, che anche in vista di tale finalità aveva auspicato una giustizia canonica più celere ed accessibile².

¹ Il Pontefice, con contestuale provvedimento di analogo contenuto, *Mitis et misericors Iesus*, è intervenuto anche sulla normativa contenuta in materia nel *codex canonum ecclesiarum orientalium*. In dottrina, su detto provvedimento, PABLO GEFAELL, *Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 63-77.

² Nella Relazione finale della terza Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi (5-19 ottobre 2014) si legge al n. 48 che “*un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme;*

Nell'accogliere e mettere a frutto l'esortazione sinodale, l'intervento posto in essere dal legislatore supremo della Chiesa mira dichiaratamente a favorire *“non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”*.

Una volta chiarito tale obiettivo, è lo stesso *motu proprio* a specificare quali siano i principi ispiratori della riforma, realizzata sulla base di un progetto elaborato da una commissione appositamente nominata e sottoposto successivamente al vaglio di altri esperti prima di diventare legge.

Viene anzitutto sottolineato come il Pontefice abbia reputato opportuno mantenere natura giudiziale all'accertamento sulla validità dei matrimoni anziché trasformarlo, come pure si era ipotizzato, in un procedimento di tipo amministrativo, e questa scelta viene dichiaratamente adottata *“non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la validità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario”*.

Viene addotto inoltre l'intento di perseguire una maggiore celerità dei processi attraverso la possibile attribuzione di efficacia esecutiva alla decisione *pro nullitate* di prima istanza, superando la precedente necessità di conferma della statuizione ad opera di un secondo tribunale.

Si palesa altresì la volontà di affidare alla diretta responsabilità del vescovo diocesano l'esercizio della funzione giudiziaria in materia matrimoniale, anche allo scopo di favorire *“il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli”*.

Sempre al fine di ridurre la durata dei procedimenti, viene introdotta una forma di processo più breve per le ipotesi che non richiedano particolari indagini istruttorie, con decisione affidata in tale ipotesi personalmente al vescovo.

Nel proposito di agevolare il ricorso alla giustizia da parte dei fedeli e favorire la *“prossimità del giudice”* rispetto alle parti, oltre alla revisione dei criteri di competenza territoriale nel provvedimento pontificio è contenuto l'auspicio per la gratuità delle procedure di accertamento della validità del vincolo matrimoniale³. Non si tratta di un imperativo ma di un invito, rivolto alle Conferenze episcopali, cui compete la gestione amministrativa del

la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria...”.

³ In dottrina, sui principi ispiratori della riforma in questione, PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 40-41.

sistema giudiziario, di curare, “per quanto possibile” e fatta “salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali”, il raggiungimento di detto risultato “perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale siamo stati tutti salvati”⁴.

La riforma di cui trattasi viene poi concretamente realizzata mantenendo inalterata la normativa sostanziale in materia matrimoniale ed operando la sostituzione dell’intero capitolo del codice relativo alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (libro VII, parte II, titolo I, capitolo I, cann. 1671-1691), con efficacia della nuova disciplina a decorrere dall’otto dicembre 2015⁵.

2. I nuovi criteri di competenza territoriale

La prima novità che si coglie all’interno della novellata legislazione riguarda i criteri di competenza territoriale.

Nella normativa anteriore il can. 1673, fatte salve le ipotesi riservate alla cognizione della Sede Apostolica⁶, consentiva senza limitazioni la trattazione delle cause matrimoniali dinanzi al tribunale del luogo di celebrazione delle

⁴ La sollecitazione a favore della gratuità dei processi, già presente nelle indicazioni espresse dal Sinodo straordinario del 2014, al di là dell’esortazione contenuta nel *motu proprio* ha poi trovato una prima concreta realizzazione nel rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, fra le cui statuizioni figura il seguente disposto: “*La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri*”.

⁵ Il provvedimento di riforma, oltre a prevedere la sostituzione delle norme contenute nel titolo del codice relativo al processo di nullità matrimoniale a decorrere dal giorno 8 dicembre 2015, stabilisce che “*la disposizione del can. 1679*”, concernente la possibile esecutività della sentenza affermativa di prima istanza, “*si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore*”. In virtù di tale specificazione, la nuova disciplina è suscettibile di esplicare effetti anche su decisioni pronunciate a conclusione di processi svoltisi, quanto alla fase istruttoria e decisionale, nel vigore della precedente normativa e dalla stessa regolati.

⁶ Il can. 1405, § 1, non modificato dalla recente riforma, stabilisce che “*il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401: 1) i capi di Stato; 2) i Padri Cardinali; 3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi; 4) le altre cause che egli stesso abbia avvocato al proprio giudizio*”. Si tenga presente che, ai sensi del can. 1442, *il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l’orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati*”, mentre secondo il can. 1444, § 2, *la Rota Romana è competente a giudicare in prima istanza, tra le altre, le “cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti*”.

nozze ed a quello del luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta⁷. Si prevedeva inoltre la competenza del tribunale del luogo di domicilio (non anche il quasi-domicilio) dell'attore, ma a condizione che entrambe le parti risiedessero nel territorio della medesima conferenza episcopale e che vi fosse il consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, previo interpello della stessa. Poteva infine occuparsi della causa matrimoniale il tribunale del luogo nel quale di fatto dovesse raccogliersi la maggior parte delle prove, ma anche in detta ipotesi si richiedeva il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, previa audizione della medesima. In definitiva, accanto ai criteri principali del foro contrattuale e del convenuto, la disciplina anteriore prevedeva criteri secondari o sussidiari, facenti riferimento al domicilio dell'attore ed al luogo di raccolta delle prove, con operatività subordinata al rispetto di particolari requisiti.

Il riformato can. 1672, fermo restando il *forum loci celebrationis*, all'evidente scopo di facilitare ai fedeli l'accesso alla giustizia prevede anche la competenza del "tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio". Con tale nuova formulazione il precetto legislativo equipara a tutti gli effetti il foro dell'attore a quello del convenuto, venendo meno le restrizioni esistenti in precedenza per l'operatività del criterio relativo al domicilio dell'attore. Inoltre detto criterio, prima valido solo con riferimento al luogo di domicilio della parte istante, ora opera anche sulla base del quasi-domicilio del soggetto interessato.

Risulta evidente come l'intervenuta modifica legislativa agevoli l'accesso alla giustizia per la parte attrice, consentendole di rivolgersi al tribunale ad essa più vicino, ma appare altrettanto chiaro come nel contempo la facilitazione accordata al soggetto ricorrente si traduca in aggravio a carico della parte convenuta la quale, ove abbia il proprio domicilio in luogo diverso da quello dell'attore, si vedrà reso più difficoltoso l'esercizio delle facoltà difensive, dovendo adesso comparire ed eventualmente costituirsi dinanzi a tribunale diverso da quello ad essa più vicino, a differenza di quanto di rego-

⁷ Nell'ordinamento canonico in sede processuale uno dei criteri ordinari di competenza fa appunto riferimento al luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta. Per i giudizi in generale il can. 1408 stabilisce infatti che "chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio", con la precisazione che "l'attore segue il tribunale della parte convenuta; che se la parte convenuta abbia diversi tribunali competenti, all'attore è concessa la scelta del tribunale" (can. 1407, § 3). Ai sensi del can. 102 "il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi" (§ 1); "il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi" (§ 2).

la avveniva in precedenza⁸. In altri termini, si è preferito privilegiare l'attore a scapito del convenuto.

Ulteriore facilitazione nell'accesso alla giustizia deriva dalla modifica del criterio fondato sulla raccolta delle prove, la cui valenza non è più subordinata al consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta previa audizione della stessa.

Nella nuova normativa, dunque, tutti i criteri di competenza previsti – luogo di celebrazione del matrimonio, domicilio o quasi-domicilio dell'attore o del convenuto, luogo di raccolta della maggior parte delle prove – operano senza restrizione di sorta e possono di conseguenza funzionare in maniera indifferenziata, senza una scala di priorità. L'art. 7, § 1, delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* allegate al *motu proprio* precisa infatti che “*i titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti*”, pur con la raccomandazione che venga “*salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti*”. Ma l'auspicata prossimità, ove le parti abbiano domicilio in luoghi differenti, potrà trovare una qualche realizzazione solo raccogliendo l'invito affinché “*mediante la cooperazione fra tribunali... si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio*” (art. 7, § 2, Reg. proc.). In altri termini, il legislatore auspica che il convenuto, ora tenuto a recarsi dinanzi a tribunale diverso da quello del suo domicilio, venga poi interrogato, al pari dei testimoni da lui eventualmente presentati, presso il tribunale territorialmente più vicino mediante il sistema della rogatoria, istituto già presente nella disciplina anteriore ma il cui impiego viene adesso espressamente caldeggiato per agevolare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati.

3. Gli organi deputati alla trattazione delle cause matrimoniali

Altro spunto di originalità che si rinviene nella riforma attuata da Papa Francesco discende dal manifestato proposito di “*rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati*”, con l'auspicio che “*nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale*”. In attuazione di simili inten-

⁸ In tal senso, GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-7.

dimenti, l'attuale can. 1673, § 1, stabilisce che *“in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto”*⁹.

Sin qui, a rigore, nulla di davvero innovativo, dato che già precedentemente in linea generale era (ed è tuttora) previsto che *“in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri...”* (can. 1419, § 1)¹⁰. L'obiettivo alla base della nuova disposizione è quello di sottolineare la diretta responsabilità del vescovo in relazione ai processi matrimoniali dato che, come si legge nelle premesse delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio*, *“il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale”*. Si comprende dunque la ragione per cui il successivo paragrafo del medesimo can. 1673 imponga al vescovo di costituire il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà *“di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano”* (§ 2). Il vescovo dunque, nonostante l'affermata diretta responsabilità in materia, non solo può delegare l'esercizio della potestà giudiziaria ma è tenuto a costituire un tribunale per la trattazione delle cause matrimoniali, che di norma *“sono riservate ad un collegio di tre giudici”* (can. 1673, § 3)¹¹. Ne consegue che al vescovo, sebbene qualificato ed indicato come giudice di prima istanza, non vengono obbligatoriamente attribuite in materia, a parte l'ipotesi del processo *brevior* di cui si dirà, effettive mansioni decisionali. In altre parole, al di là del richiamo alla responsabilità del vescovo in materia, la trattazione ordinaria dei processi sulla validità del vincolo coniugale resta comunque affidata ai tribunali e non personalmente al vescovo.

Elementi di effettiva novità si riscontrano invece in ordine alla composi-

⁹ Si tenga presente che secondo il can. 1417, § 1, *“in forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualunque grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla davanti alla medesima”*.

¹⁰ Il can. 1419, § 2, opportunamente dispone che *“se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello”*.

¹¹ In effetti già secondo il disposto del can. 1425, § 1, *“riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate: 1) le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688...”*, relativi all'ipotesi del processo documentale, la cui trattazione e decisione, sia secondo la normativa anteriore (can. 1686) che nella disciplina riformata (can. 1688), è di competenza del giudice unico. Il criterio della collegialità è imposto in maniera tassativa per il giudizio d'appello, in quanto il can. 1673, § 5, nella nuova formulazione, prescrive appunto che *“il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale...”*.

zione dei tribunali. In ossequio alla regola, sancita in generale dal can. 1425, § 1, n. 1, e ribadita dal riformato can. 1673, § 3, che prescrive un collegio di tre giudici per la trattazione delle cause matrimoniali già in prima istanza, ma in deroga al principio generale che vorrebbe la qualifica di chierico in capo a ciascun giudice (can. 1421, § 1) si consente ora nella materia in questione una partecipazione dei laici in misura più ampia rispetto al passato. Il can. 1421, § 2, per la costituzione dei tribunali, senza specifico riferimento alla trattazione delle controversie di natura matrimoniale, demanda alle Conferenze episcopali il potere di autorizzare la nomina a giudici di laici i quali, ove necessario, possono essere chiamati a comporre il collegio giudicante, nel ruolo di giudice *a latere* e nella misura di uno rispetto ad altri due giudici chierici. In sostanza, secondo tale previsione, sinora applicata anche nei processi matrimoniali, la presenza di un laico nella terna giudicante presuppone(-va) una situazione di necessità, cioè l'impossibilità di ottenere tre giudici chierici, e richiede(-va) l'autorizzazione della Conferenza episcopale, con una limitazione numerica ad un membro laico su tre giudicanti. Nella nuova normativa relativa ai processi matrimoniali la nomina di laici a giudici è consentita senza che sussistano situazioni di necessità e senza la richiesta di previe autorizzazioni, inoltre la partecipazione di detti soggetti all'interno dei collegi giudicanti è elevata al livello di due possibili componenti, ovvero la maggioranza, con la sola riserva della presidenza che resta obbligatoriamente affidata al giudice chierico (can. 1673, § 3).

Ulteriore innovazione, anch'essa volta a facilitare la costituzione degli organi giudicanti, si rinviene a proposito delle facoltà consentite al giudice unico. Nonostante la regola della collegialità prescritta per determinate cause, fra cui quelle matrimoniali, la normativa processuale comune prevede che *“in primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore”* (can. 1425, § 4). L'affidamento al giudice unico di cause che di regola richiederebbero una trattazione collegiale è dunque considerata ipotesi eccezionale che, pur giustificata dall'impossibilità di costituire un tribunale collegiale, esige comunque l'autorizzazione della Conferenza episcopale ed è consentita in maniera transitoria per il solo tempo in cui permanga detta impossibilità. Al contrario, nella riformata disciplina del processo matrimoniale si dispone più semplicemente che, qualora non sia possibile costituire il tribunale collegiale, a livello diocesano oppure accedendo ad altro tribunale diocesano o interdiocesano, il vescovo debba affidare le cause *“a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche*

o umane, approvati dal Vescovo per questo compito” (can. 1673, § 4). Ove sussista l'impossibilità di trattazione collegiale la devoluzione della causa matrimoniale al giudice unico non costituisce più una semplice possibilità ma rappresenta piuttosto un dovere e non necessita di alcuna approvazione da parte della Conferenza episcopale.

In definitiva, prevalenti esigenze di celerità del giudizio esonerano ora dalla necessità di attendere preventive autorizzazioni per la nomina di giudici laici e per l'attribuzione di cause matrimoniali alla cognizione del giudice unico.

4. *Le novità riguardo agli accertamenti preliminari*

Importanti mutamenti si rinvencono anche a proposito dei compiti affidati ai giudici.

Il can. 1676 nella formulazione anteriore alla novella stabiliva che *“il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale”*¹². In sostanza la norma, nella prospettiva del *favor matrimonii*, esortava il giudice a tentare la riconciliazione dei coniugi nelle situazioni in cui tale obiettivo apparisse ipotizzabile e verosimile.

La prescrizione di natura pastorale contenuta nella precedente legislazione lascia ora il posto ad un precetto vero e proprio che impone al giudice, prima di accettare la causa, di *“avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale”* (can. 1675). Se poteva apparire giustificabile il precedente invito rivolto al giudice di tentare la riconciliazione dei coniugi ove la stessa apparisse possibile, condizionare l'accettazione della causa alla certezza del fallimento coniugale e dell'irrecuperabilità della relazione significa onerare il giudice di una valutazione metagiuridica e non certo semplice, che per

¹² La normativa processuale canonica già in linea generale invita ad evitare per quanto possibile i giudizi e favorire la soluzione delle controversie. Il can. 1446, § 1, stabilisce infatti che *“tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente”*. Si aggiunge quindi, al fine di favorire la definizione della pendenza processuale, che *“il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione”* (can. 1446, § 2).

giunta deve essere effettuata in sede preliminare rispetto al giudizio ed all'attività istruttoria, sulla sola base delle sommarie informazioni fornite dalle parti al momento dell'introduzione del giudizio, contenute nel libello e, se del caso, nella risposta eventualmente fornita dal convenuto all'invito rivolto al medesimo ad esprimere la propria posizione riguardo alla domanda avanzata dall'attore, ai sensi del can. 1676, § 1. A fronte di simili difficoltà, non meraviglierebbe se si finisse per ritenere che la richiesta di declaratoria di invalidità del vincolo valga di per sé ad attestare il fallimento dell'unione e la mancata disponibilità alla riconciliazione, quanto meno in capo alla parte ricorrente.

Ma sono soprattutto le conseguenze applicative della disposizione in esame, cioè gli esiti della mancata certezza circa l'irrecuperabilità della crisi coniugale, a destare perplessità. Nell'ipotesi prospettata, infatti, secondo il dettato normativo il giudice non dovrebbe accettare la causa, mentre al contrario il can. 1676, § 1, dispone l'ammissione del libello se il vicario giudiziale "*ritiene che esso goda di qualche fondamento*". In altri termini, se l'atto introduttivo presenta un *fumus boni juris*, in quanto la domanda giudiziale si basa su un motivo astrattamente idoneo a fondare una dichiarazione di nullità del matrimonio, la richiesta avanzata dal ricorrente è in grado di dare origine al relativo giudizio, ma nello stesso tempo si pretende di limitare il diritto del coniuge di adire il tribunale ed ottenere da esso una pronuncia prescrivendo al giudice di non accettare la causa sulla base di motivi diversi da quelli per i quali è consentita la reiezione del libello¹³. In presenza di un atto introduttivo contenente motivi astrattamente idonei a condurre ad una pronuncia di invalidità del vincolo, la mancata accettazione della causa per ritenuta recuperabilità della crisi coniugale finirebbe per contrastare con il dovere del tribunale di dare risposta alle domande legittimamente ad esso rivolte, con la sola eccezione delle ipotesi in cui è espressamente consentita

¹³ A norma del can. 1505, § 2, "*il libello può essere respinto soltanto: 1) se il giudice o il tribunale sono incompetenti; 2) se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio; 3) se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3; 4) se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento venga fuori dal processo*". Si prevede peraltro che "*se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati, l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto*" (can. 1505, § 3), mentre, "*contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità*" (can. 1505, § 4). Per un'analisi delle problematiche relative alla proponibilità del ricorso avverso la reiezione del libello alla luce della disciplina riformata, MASSIMO DEL POZZO, *Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell'impianto del m.p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 34/2016, 31 ottobre 2016, pp. 6-11.

la reiezione del libello oppure la sospensione dell'istanza¹⁴ o la perenzione della causa¹⁵. Sotto altro profilo la mancata accettazione della causa, dal momento in cui impedisce l'esame di una richiesta di verifica della validità del matrimonio avanzata dai soggetti in tal senso legittimati, verrebbe a frustrare le stesse finalità che stanno alla base della riforma processuale in esame, ovvero facilitare l'accesso alla giustizia da parte dei fedeli per fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale.

In ragione delle menzionate difficoltà circa il compito valutativo ora affidato al giudice e delle delicate conseguenze che potrebbero determinarsi in sede applicativa, è auspicabile che il potere di non accettare la causa per ritenuta sanabilità del contrasto coniugale venga utilizzato dai giudici con la dovuta prudenza.

5. *I mutamenti in campo probatorio*

Un cambiamento degno di nota è dato riscontrare in campo probatorio.

Nella normativa sul processo in generale è previsto che nelle cause riguardanti il bene pubblico *“la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo”* (can. 1536, § 2)¹⁶.

In deroga alla normativa comune ed al principio generale secondo cui

¹⁴ Il can. 1518 sancisce che *“se una parte contendente muoia, o cambi stato o cessi dall'ufficio in ragione del quale agisce: 1) a causa non ancora conclusa, l'istanza è sospesa fino a che sia riassunta la lite dall'erede del defunto, dal successore o dall'avente interesse; 2) a causa conclusa, il giudice deve procedere oltre, dopo aver citato il procuratore, se vi sia, altrimenti l'erede del defunto o il successore”*. Inoltre, la sospensione dell'istanza è prevista nell'ipotesi in cui cessino dall'incarico il tutore, il curatore o il procuratore della parte ritenuto necessario dal giudice o costituito d'ufficio a favore del minore o in giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali (can. 1519, § 1).

¹⁵ In base al can. 1520, *“se nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione. La legge particolare può stabilire altri termini per la perenzione”*. La perenzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio (can. 1521), comportando l'estinzione degli atti del processo ma non degli atti della causa, che possono dunque essere nuovamente utilizzati in altro processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto, conservando altrimenti valore esclusivamente documentale (can. 1522).

¹⁶ La nozione di confessione giudiziale viene definita dal can. 1535, secondo cui *“l'asserzione di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale”*. Nelle cause di natura privata in cui non sia in gioco il bene pubblico la confessione giudiziale resa da una parte libera le altre dall'onere della prova (can. 1536, § 1).

ove è in gioco l'interesse pubblico le affermazioni dei diretti interessati non possono costituire piena prova, nella riformata disciplina, al fine di agevolare l'assolvimento dell'onere probatorio, si stabilisce che “*nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutano*” (can. 1678, § 1). In tal modo nel processo matrimoniale la parola dei coniugi potrebbe essere ritenuta sufficiente a dimostrare il fondamento dei fatti e dei motivi addotti a sostegno della richiesta di nullità, e ciò nell'evidente intento di semplificare al massimo gli accertamenti istruttori.

Sempre nell'ottica della semplicità e celerità della procedura, viene ribadito il principio, già presente nella normativa comune (can. 1573), secondo cui “*la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono*” (can. 1678, § 2)¹⁷.

6. *La possibile esecutività della sentenza di prima istanza*

Fra le novità introdotte dalla riforma quella che appare destinata a sortire le maggiori conseguenze sul piano applicativo concerne l'attribuzione di possibile efficacia esecutiva alla sentenza di prima istanza.

In ragione della regola che esclude il passaggio in giudicato nelle cause riguardanti lo stato delle persone (can. 1643), per le decisioni in materia matrimoniale interessa l'efficacia esecutiva del provvedimento, la quale conferisce una sorta di definitività alla statuizione, per quanto essa resti suscettibile di impugnazione attraverso il rimedio, di natura straordinaria e sottoposto a precise limitazioni, della *nova causae propositio*¹⁸.

¹⁷ Sull'incidenza degli intervenuti mutamenti in campo probatorio in ordine al potere di valutazione delle prove da parte del giudice ed al grado di certezza morale a costui richiesta, JOAQUIN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 28-30.

¹⁸ Ai sensi del can. 1644, § 1, “*se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no*”. L'art. 292, § 1, della *Dignitas connubii*, “*Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*” emanata dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi il 25 gennaio 2005, specifica che le nuove prove o argomenti richiesti ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione

Sinora l'esecutività della sentenza in materia matrimoniale rispondeva in linea di massima al principio della doppia decisione conforme, in quanto erano necessarie due pronunce di analogo tenore emanate da differenti tribunali per considerare definitivamente valido o nullo il vincolo coniugale. Il can. 1684, § 1, precedentemente vigente stabiliva infatti: *“Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio per la prima volta fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo”*. L'art. 291 dell'istruzione *Dignitas connubii* precisava poi i concetti di conformità formale e sostanziale: *“Due sentenze, ossia decisioni, si dicono formalmente conformi se sono state pronunciate tra le medesime parti, sulla nullità del medesimo matrimonio e per il medesimo capo di nullità, nonché in virtù delle medesime motivazioni in diritto e in fatto...”* (§ 1); *“Si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove”* (§ 2)¹⁹.

di cui trattasi non devono essere gravissimi e decisivi, cioè tali da condurre necessariamente ad una decisione contraria, essendo sufficiente che essi siano tali da rendere probabile la riforma del provvedimento censurato. Si sottolinea del resto come non siano idonee allo scopo *“le sole censure ed osservazioni critiche sulle decisioni pronunciate”* (art. 292, § 2). Tali precisazioni fanno proprie le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza rotale, sia in relazione ai requisiti delle nuove prove ed argomentazioni (Cfr. sent. coram Giannecchini 26 giugno 1984, Baren., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXVI, 1989, p. 403, n. 3; sent. coram Di Felice 13 luglio 1985, Montereyen. in California, in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXVII, 1990, p. 375, n. 4), sia riguardo all'insufficienza di semplici censure contro la sentenza oggetto d'impugnazione (Sent. coram Faltin 9 aprile 1987, Matriten., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXIX, 1992, p. 253, n. 11; sent. coram Agustoni 15 ottobre 1976, Cameracen., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXVIII, 1987, p. 361, n. 5). L'unica ipotesi nella quale si riconosce che mere censure alla sentenza possano legittimare il ricorso all'impugnazione di cui si discute si verifica in caso di sovvertimento dei fatti, cioè di affermazione da parte del giudice di situazioni evidentemente contrarie ed opposte rispetto alle risultanze probatorie (Cfr. sent. coram Pinto 27 marzo 1987, Romana, in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXXIX, 1992, p. 171, n. 7).

¹⁹ Nell'ottica della conformità equivalente o sostanziale ciò che conta, a prescindere dall'eventuale diversa denominazione del capo, è che si tratti in sostanza dello stesso motivo di nullità, valutato sulla base dei medesimi fatti e prove. Osserva al riguardo JOAQUÍN LLOBELL, *Il concetto di “conformitas sententiarum” nell'istruzione “Dignitas Connubii” e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, nel vol. JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *L'Istruzione Dignitas connubii nella dinamica delle cause matrimoniali*, Marcianum press, Venezia, 2006, p. 109-110, che *“... a partire dall'art. 291 della DC si può costruire uno schema illustrativo della nozione di conformità delle sentenze l'una rispetto all'altra, in virtù del quale il vero e autentico criterio sul quale tale conformità va misurata è rappresentato dall'identità o almeno dalla reciproca coordinazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della dichiarazione di nullità del matrimonio (o, beninteso, anche della soluzione opposta), indipendentemente dall'inquadramento di quei fatti in un capo di nullità o in uno diverso. Ed invero la norma chiarisce*

In realtà, il principio della doppia decisione conforme incontrava delle eccezioni già nella legislazione precedente.

Il codice infatti prevedeva ai cann. 1686-1688 (e prevede tuttora, cann. 1688-1699) una forma particolare di giudizio, denominato processo documentale, riservato ai casi in cui da documento inoppugnabile risulti l'esistenza di un impedimento dirimente non dispensato o il vizio di forma nella celebrazione del matrimonio. In simili ipotesi, nelle quali non si richiedono ulteriori indagini istruttorie stanti le evidenze documentali, la decisione veniva emessa da giudice unico anziché collegiale ed era immediatamente esecutiva, senza che ne fosse richiesta la conferma da parte di altro organo giudicante.

Altra eccezione al principio della doppia conforme per l'esecutività delle pronunce in materia matrimoniale era prevista all'interno della lettera apostolica *Antiqua ordinatione*, emanata da Benedetto XVI il 21 giugno 2008 in forma di *motu proprio* e contenente la *lex propria* del Tribunale della Segnatura Apostolica, nella disposizione che consente al predetto organo la trattazione delle questioni di nullità matrimoniale nei casi in cui non siano necessarie indagini e disquisizioni in quanto l'invalidità risulta manifesta ed evidente (art. 118).

Si aveva ancora, quale ulteriore eccezione al criterio della doppia conforme, l'ipotesi prevista tra le facoltà speciali accordate da Benedetto XVI

che possono essere considerate conformi due sentenze le quali, fondandosi sugli stessi fatti costitutivi, o comunque su fatti vicendevolmente coordinabili, abbiano tuttavia dichiarato nullo il matrimonio per capi di nullità differenti; e che, per converso, non possono essere considerate conformi due sentenze che abbiano dichiarato nullo il matrimonio per uno stesso capo di nullità, ma fondandosi su fatti costitutivi eterogenei". Precisa infatti PAOLO MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istr. "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XVIII, 2006, n. 2, p. 430, che "la nullità di un matrimonio trae origine da un evento o da una serie di eventi tra loro concatenati che interferiscono negativamente sulla situazione e sulla dinamica che conducono una persona ad accostarsi alle nozze. Per lo più tali eventi hanno una direzione univoca, conducono cioè a delineare un unico motivo di nullità di matrimonio. Ma non di rado essi sono suscettibili di assumere direzioni diverse rispetto ai capi di nullità, racchiudono una serie di potenzialità che possono trovare differenti attuazioni sul piano giuridico. In questi casi non c'è da stupirsi che un giudice, nell'ambito della sua autonomia di valutazione e di convincimento, dia rilievo prevalente ad una di queste direzioni o potenzialità e pervenga ad un motivo di nullità diverso da quello a cui è pervenuto un altro giudice che ha ritenuto di dare rilievo ad un'altra di quelle stesse potenzialità. In questo caso le sentenze debbono essere considerate sostanzialmente conformi perché il fatto (o l'insieme dei fatti) che ha provocato la nullità, che si è posto come causa di essa, è lo stesso, pur avendo sviluppato una diversa configurazione giuridica. Quello che si richiede dunque per una conformità sostanziale di due sentenze è che i diversi capi di nullità a cui ciascuna di esse si riporta traggano origine da uno stesso frammento di vicenda umana, da un episodio od una situazione di vita vissuta che ha assunto un'efficacia causale determinante nell'alterazione che si è prodotta nel processo di adesione al matrimonio". Per ulteriori raggugli in argomento si rinvia a MARCO CANONICO, *Note di commento all'istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 74-79.

con rescritto dell'undici febbraio 2013 al decano della Rota Romana con efficacia temporale limitata a tre anni. Fra dette facoltà figurava infatti la previsione secondo cui “*le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme*”²⁰.

In virtù di simili premesse, non costituisce una novità in senso assoluto quanto disposto dall'attuale can. 1679, secondo il quale “*la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva*”. In altre parole, con previsione non riferita a particolari processi o fattispecie o ad uno specifico tribunale ma in maniera generale, attraverso una disposizione valida per qualsiasi decisione in materia matrimoniale, si stabilisce che in mancanza di impugnazione la sentenza che già in prima istanza abbia dichiarato l'invalidità del vincolo acquisiti efficacia esecutiva²¹, venendo meno in tal modo l'obbligatorietà del giudizio di seconda istanza con i conseguenti vantaggi sotto il profilo temporale.

L'eliminazione del precedente passaggio automatico al vaglio del tribunale superiore per le pronunce affermative appare come la soluzione più semplice per conseguire il dichiarato scopo di una maggiore celerità dei processi.

Non sembra che in linea di principio la novità legislativa di cui trattasi debba per forza comportare una diminuzione delle garanzie processuali a tutela di una corretta statuizione, posto che è comunque fatto salvo il diritto d'impugnazione, che compete sia alla parte privata che si ritenga onerata

²⁰ Oltre all'indicata facoltà, nel richiamato provvedimento si prescriveva: “II. Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [nova causae propositio], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico. III. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti. IV. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale. V. Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d'ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo”. Per un esame dei contenuti e degli effetti del menzionato rescritto, JOAQUÍN LOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoe Chiesa.it)), n. 32/2013, 21 ottobre 2013, pp. 1-34; PAOLO MONETA, *Il rafforzamento della Rota Romana*, in *Dir. eccl.*, 2013, n. 3-4, pp. 669-684.

²¹ Osserva al riguardo GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, cit., p. 34, che “quanto al can. 1679, la sentenza che per la prima volta (“*primum*”) ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva. Il testo non è perspicuo: vale anche nel caso si sia risposto negativamente in primo grado e positivamente solo nel secondo? Diremmo di sì perché altrimenti si sarebbe dovuto dire ‘in primo grado’. Ma il legislatore, si è riscontrato, non brilla per tecnica redazionale”. Sull'intervenuta abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme cfr., altresì, JOAQUÍN LOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, cit., pp. 30-33; PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, cit., pp. 44-45.

sia al difensore del vincolo ed al promotore di giustizia (can. 1680, § 1). Ma non si può al tempo stesso trascurare il fatto che in concreto la valutazione in ordine alla validità del vincolo, prima demandata ad almeno sei giudici, tre del collegio di prima istanza e tre per il giudizio successivo, venga ora affidata a tre sole persone o addirittura, ove si tratti di giudice unico, ad un solo soggetto. Inoltre il potere d'impugnazione della parte privata potrà in concreto restare lettera morta nei casi in cui il convenuto si disinteressi del giudizio e di conseguenza, presumibilmente, anche della decisione e relativa impugnazione. Resta pur sempre la facoltà di proporre appello in capo alle parti pubbliche, ma si deve considerare che difensore del vincolo e promotore di giustizia, ove presente, dovrebbero impugnare decisioni emanate dal tribunale da cui essi stessi dipendono, situazione che certamente non favorisce una serena valutazione da parte di detti soggetti circa la bontà delle statuizioni contenute in sentenza e l'opportunità o meno di sottoporle a gravame. E dunque, se in linea teorica la mantenuta salvaguardia del diritto d'impugnazione sembra offrire adeguata garanzia per la correttezza della decisione, in particolari circostanze tale garanzia potrebbe rivelarsi di fatto insufficiente.

L'intento di semplificazione sotteso alla riforma va ad incidere del resto anche sul giudizio di seconda istanza, in quanto si prevede che in detta sede, una volta decorso il termine assegnato alle parti per le proprie osservazioni sul provvedimento impugnato, ove l'appello risulti manifestamente dilatorio il collegio giudicante possa confermare con decreto la sentenza impugnata (can. 1680, § 2)²².

7. Il processo brevior

Altra novità di rilievo frutto della riforma di Papa Francesco consiste nell'introduzione di una nuova forma di processo, con procedura abbreviata e semplificata rispetto al pur modificato procedimento in materia matrimoniale. Si allude al cosiddetto *processus brevior*, denominazione che indica l'intenzione del legislatore di predisporre uno strumento più agile e celere, appunto più breve, rispetto al "normale" processo matrimoniale, con decisione affidata in questo caso personalmente al vescovo diocesano²³.

²² Sulle questioni concernenti l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello alla luce della riforma, JOAQUÍN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 33-36.

²³ In dottrina, sul nuovo istituto del *processus brevior*, PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel*

La disciplina del nuovo istituto, contenuta nei cann. 1683-1687, per l'operatività della procedura abbreviata postula la sussistenza di due requisiti: che “*la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro*”, e che “*ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità*” (can. 1683).

In merito al primo requisito va sottolineato come l'espressa previsione della domanda congiunta per la dichiarazione di nullità matrimoniale contenuta in una norma di rango legislativo valga a fugare finalmente ogni dubbio sulla legittimità di una richiesta avanzata in tal guisa. Nel codice infatti per i giudizi in generale è adottato il modello contenzioso, che prevede una domanda proposta da una parte con citazione dell'altra ad opera del tribunale²⁴, e la natura contenziosa non veniva meno, sino all'attuale riforma, nella disciplina speciale relativa al processo matrimoniale²⁵. A dire il vero l'istruzione *Dignitas connubii* all'art. 102 già disponeva che “*se entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi un procuratore o un avvocato comune*”. Con tale disposizione pareva dunque essere stata introdotta la possibilità della domanda congiunta dei coniugi

m.p. “Mitis Iudex”, cit., pp. 46-61; LUIGI SABBARESE – RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.

²⁴ Il tipo di giudizio delineato dal codice è strutturato sul modello contenzioso, in cui la parte attrice, che avanza la domanda, si presenta in formale contraddittorio rispetto alla parte convenuta, a prescindere dall'atteggiamento che quest'ultima riterrà poi di adottare nel caso concreto in sede processuale, cioè favorevole, contrario o indifferente rispetto alla richiesta dell'altro soggetto. Le previsioni sul giudizio in generale prevedono infatti che il ricorrente depositi un libello (can. 1502), ammesso il quale il giudice provvede a citare la parte convenuta (cann. 1507-1508; 1677, § 1). Anche l'istruttoria risulta ispirata al modello contenzioso, in quanto si stabilisce che in via principale spetta all'attore l'onere della prova (can. 1526), mentre compete a ciascuna parte il diritto di conoscere il nominativo degli altrui testimoni prima della loro escussione (can. 1554) e la facoltà di chiederne l'esclusione (can. 1555), come il potere di pretendere l'audizione nonostante l'eventuale rinuncia della parte richiedente (can. 1551), senza considerare la modalità segreta di assunzione degli interrogatori, che deve avvenire in maniera separata, senza la presenza di una parte all'audizione dell'altra (cann. 1534, 1559), salvo il diritto di esaminare gli atti dopo la pubblicazione e la possibilità all'esito di addurre nuove prove (can. 1508).

²⁵ Anche nella normativa specificamente dedicata al processo matrimoniale, analogamente a quanto disposto per i giudizi in generale, si prevedeva, attraverso il richiamo al can. 1508, la citazione della parte convenuta ad opera del tribunale (can. 1677, § 1), nonché la mancata assistenza di ciascun coniuge all'assunzione dell'interrogatorio dell'altro ed all'escussione dei testimoni (can. 1678, § 2), mentre il can. 1691 con norma di chiusura stabiliva in linea di principio che riguardo ai processi di nullità matrimoniale, “*in tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico*”.

per l'introduzione del processo di nullità matrimoniale²⁶, ma va precisato che la norma richiamata presenta un contenuto che va contro o per lo meno al di là di quanto disposto dal codice, e fa parte di un provvedimento che, in quanto avente natura di istruzione generale emanata da un organo della Curia Romana privo di potestà legislativa, assume e mantiene, in difetto di approvazione in forma specifica da parte del romano pontefice, il carattere di fonte di rango amministrativo, non idonea in quanto tale a derogare alla legge, ovvero alla normativa contenuta nel codice²⁷. Sino ad ora pertanto, nonostante la previsione di cui all'art. 102 della *Dignitas connubii*, si poteva dubitare della legittimità di una domanda proposta congiuntamente dalle parti volta alla declaratoria di nullità del matrimonio. Adesso invece, grazie all'esplicita statuizione in tal senso contenuta nella nuova normativa, risulta superata la discussione in proposito.

Sempre riguardo al presupposto della concorde volontà delle parti, necessaria per l'applicabilità del processo più breve, nell'ipotesi in cui la domanda sia stata inoltrata da un solo soggetto sarà necessario accertare se anche l'altro coniuge sia favorevole all'accoglimento della domanda. Ed infatti il vigente can. 1676, § 1, stabilisce che il vicario giudiziale, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, deve notificarne copia alla parte convenuta "*dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda*". Solo successivamente alla scadenza di detto termine, e "*dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve...*" (can. 1676, § 2). L'intento del legislatore nel prescrivere questo interpello preliminare della parte convenuta è appunto quello di accertare se ricorra o meno il requisito della concorde volontà delle parti nella richiesta di nullità al fine di consentire, ove sussista anche l'ulteriore requisito, di accedere alla procedura abbrevia-

²⁶ In dottrina, a favore della legittimità della domanda congiunta delle parti nel processo di nullità matrimoniale già alla luce dell'art. 102 della *Dignitas connubii*, SALVATORE BERLINGÒ, *Le parti in causa* (artt. 92-113), nel vol. PIERO ANTONIO BONNET – CARLO GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte seconda, *La parte statica del processo*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 243-245; FRANS DANEELS, *Una introducción general a la Instrucción Dignitas connubii*, in *Ius canonicum*, vol. XLVI, n. 91, 2006, pp. 33-58; JOAQUÍN LLOBELL, *La modificación "ex officio" de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la Instrucción Dignitas connubii*, in *Ius canonicum*, vol. XLVI, n. 91, 2006, p. 148; PAOLO MONETA, *La procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 2005, I, p. 156.

²⁷ Sul punto si rinvia a MARCO CANONICO, *Note di commento all'istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 87-103.

ta. Va peraltro considerato che il convenuto potrebbe non rispondere all'interpello di cui sopra, ed in tale ipotesi non sarebbe integrato il presupposto della concorde volontà delle parti. È pur vero che il legislatore, per il caso di mancata risposta del convenuto alla reiterata citazione o per l'ipotesi in cui il medesimo si rimetta alla giustizia del tribunale, pone una presunzione in virtù della quale si deve ritenere che detto soggetto non si opponga alla domanda di parte attrice (art. 11, § 2, Reg. proc.), ma tale presunzione di mancata opposizione non equivale a considerare il convenuto favorevole alla richiesta dell'attore e non serve dunque a legittimare l'accesso al processo più breve. In tal senso si è pronunciato il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che in un parere del 1° ottobre 2015 ha specificato come la volontà della parte convenuta in senso favorevole all'accoglimento dell'altrui domanda debba essere manifestata in maniera espressa per consentire l'adozione della procedura abbreviata, non essendo a tal fine sufficiente il silenzio dell'interessato e la presunzione di cui sopra²⁸.

Il secondo presupposto che deve sussistere per la trattazione della causa nella forma del processo *brevior* attiene alla presenza di circostanze che rendono evidente la nullità del matrimonio senza che siano necessarie accurate indagini istruttorie. In altri termini, si richiede che sia già riscontrabile un principio di prova circa l'invalidità del vincolo accusato, sebbene bisognoso di ulteriori accertamenti di natura istruttoria, i quali non sono esclusi a priori ma prevedibilmente saranno di minore ampiezza e durata rispetto a quelli svolti di consueto nelle cause matrimoniali. Al riguardo le *Regole procedurali* allegate al *motu proprio* riportano a titolo esemplificativo alcune circostanze idonee a legittimare il ricorso al processo breve: “*quella mancanza di fede*

²⁸ Si tratta del parere prot. n. 15139/2015, nel quale il menzionato organismo della Curia Romana, interpellato in merito ai presupposti del processo *brevior* introdotto dalla riforma, chiarisce che “*the brief process cannot be used, if the respondent remains silent, does not sign the petition or declare his consent. The new canon 1683 and Art. 15 of the procedural norms make clear that the consent of the petitioner and the respondent (whether given by a joint signature of the parties or by other means) is a preliminary condition to initiate the brief process. The consent of both parties required to initiate this procedure is a condition sine qua non. This explicit consent is foremost necessary because the brief process is an exception to the general norm. While the legislator formulated a presumption regarding the disposition of the respondent in art. 11 § 2 of the procedural norms, this presumption applies only to the ordinary process and not to the brief process. Though the consent of the respondent can be given by several means, those means must however guarantee publicly and unequivocally his or her will, also for the protection of the judge and the parties. Otherwise, the brief process cannot be introduced*”. D'altra parte, con parere espresso in pari data prot. n. 15138/2015, il medesimo Pontificio Consiglio ha sottolineato la possibilità di conversione del giudizio iniziato in forma ordinaria in processo breve, specificando che “*if a process has begun in a formal way, there is – in a similar way as the passage from a formal process to the request of a dispensation super rato (cf. new canon 1678 § 4) – the possibility to suspend the formal process and ask the parties for their consent to continue the instruction under the rules of the brief process...*”.

che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc." (art. 14, § 1)²⁹. Si tratta dell'esposizione di elementi di fatto potenzialmente idonei a determinare un vizio del consenso o un'incapacità in capo al nubente, cioè circostanze che possono giustificare, ed in parte dimostrare, la sussistenza nel caso concreto di un capo di nullità secondo la casistica preesistente contenuta nella normativa sostanziale sul matrimonio, la quale non ha subito modifica alcuna ad opera del *motu proprio* oggetto di considerazione in questa sede. L'elencazione offerta dal legislatore e sopra riportata non contiene dunque nuovi motivi di invalidità del vincolo, come pure è stato sostenuto³⁰, né sposta in alcun modo l'ottica di riferimento per la valutazione ad opera del giudice dal momento della celebrazione delle nozze ad epoche successive³¹. In tutti i casi

²⁹ Il paragrafo successivo del medesimo articolo ha cura di precisare che "tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio", lasciando intendere che, nonostante il disposto dell'attuale can. 1678, § 3, richieda di regola che "nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile", qualora la documentazione medica offerta dalle parti offra dimostrazione sufficiente dei disturbi o delle patologie addotti a sostegno dell'incapacità può evitarsi il ricorso alla perizia.

³⁰ NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 39/2015, 21 dicembre 2015, p. 4-12, sostiene che il provvedimento di riforma abbia introdotto la mancanza di fede da parte del nubente come motivo di nullità del vincolo coniugale, affermando altresì che il *motu proprio* "punta a una reinterpretazione delle classiche nullità, che le adegui alla realtà sacramentale del matrimonio, da un lato, e, dall'altro, a situazioni notorie di esclusione di questa realtà fin dal momento della celebrazione del matrimonio" (p. 15). In senso contrario, MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2015, 23 novembre 2015, p. 3, ritiene che la riforma "non intende né sovvertire il caposaldo dogmatico dell'intangibilità del vincolo coniugale né inficiare il regime sostanziale dell'invalidità del vincolo".

³¹ NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 16, reputa che alcune ipotesi di nullità notoria indicate nelle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio* "riguardano piuttosto il comportamento dei coniugi nel corso del rapporto, cioè l'adempimento concreto degli impegni matrimoniali", con il risultato che la dichiarazione di nullità in tali casi non si fonderebbe più sulla considerazione di situazioni riguardanti il momento della prestazione del consenso ma avrebbe come suo presupposto realtà successive e si avvicinerrebbe dunque, in sostanza, ad una pronuncia di scioglimento del vincolo.

addotti il legislatore prende in considerazione situazioni soggettive in grado di determinare un consenso viziato per simulazione, errore, dolo, violenza, oppure un difetto di capacità, il tutto riferito all'epoca del matrimonio e senza la creazione di nuove figure di invalidità.

Se entrambi i requisiti necessari per il processo breve sussistono, il vicario giudiziale, nel decreto con cui stabilisce la formula del dubbio e dispone procedersi con la procedura abbreviata, dovrà citare le parti ed eventuali testi per una sessione da tenersi entro trenta giorni (can. 1685). Il modello processuale è ispirato alla massima rapidità e concentrazione, in quanto viene stabilito il termine entro il quale dovrà celebrarsi l'udienza e si dispone che *"l'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione..."* (can. 1686), nel corso della quale pertanto si dovrebbero raccogliere gli interrogatori delle parti e le deposizioni degli eventuali testi.

Va sottolineato come la tendenziale concentrazione delle attività istruttorie in un'unica sessione abbia comportato delle modifiche alle regole vigenti nel processo ordinario. Oltre alla necessità che nel libello finalizzato ad introdurre il processo più breve siano contenute, oltre agli elementi normalmente richiesti, l'esposizione integrale dei fatti e l'esibizione delle prove (can. 1684), a differenza di quanto accade nel normale procedimento, in cui ciascuna parte privata non può assistere personalmente all'esame dell'altra parte e dei testimoni (can. 1677, § 2), nel processo *brevior* è consentita in detti frangenti la presenza delle parti *"a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente"* (art. 18, § 1, Reg. proc.). La deroga alla regola generale è giustificata dal fatto che nel procedimento ordinario la parte, non potendo assistere personalmente alla raccolta delle prove, avrà la possibilità di controllarne l'esito una volta pubblicati gli atti di causa, con assegnazione di un termine per esercitare le proprie facoltà difensive. Simile meccanismo, che contempera le esigenze di segretezza dell'istruttoria con i diritti e le prerogative difensive delle parti, richiede tempi che mal si concilierebbero con la rapidità richiesta nella procedura abbreviata. D'altra parte la concentrazione delle attività istruttorie in un'unica sessione consente di rinunciare alla segretezza nel compimento degli atti istruttori, venendo meno almeno in parte il pericolo di inquinamento delle prove in ragione della contestuale assunzione dei mezzi istruttori. Si permette dunque alla parte di assistere all'assunzione di interrogatori e deposizioni, la cui diretta percezione elimina la necessità di rendere disponibili per un certo periodo di tempo gli atti di causa ai diretti interessati per consentire alle parti di esaminarli ed avanzare eventualmente ulteriori richieste istruttorie. Nella procedura delineata per il processo *brevior* le parti, in quanto presenti alla raccolta delle prove, vengono immediatamente a

conoscenza del contenuto degli atti e sono dunque in grado di esercitare in maniera contestuale le proprie facoltà difensive.

Altra differenza rispetto al procedimento ordinario si rinviene nelle modalità di verbalizzazione, dato che nel processo più breve “*le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso*” (art. 18, § 2, Reg. proc.). L’auspicata concentrazione delle attività istruttorie in una sola sessione ha suggerito la massima sinteticità nella relativa verbalizzazione, sia per accorciare la tempistica necessaria ed agevolare di conseguenza la possibilità di espletare in unico contesto una pluralità di mezzi istruttori, sia per facilitare successivamente il compito dei diversi soggetti che partecipano al processo nella redazione rispettivamente di osservazioni, difese e sentenza.

Il meccanismo procedurale adottato per il processo più breve, con la concentrazione delle attività istruttorie in unica sessione cui possono presenziare personalmente le parti, le quali vengono in tempo reale a conoscenza del contenuto degli atti di causa, consente di passare subito alla fase decisoria una volta esaminate parti e testi, con assegnazione da parte dell’istruttore del “*termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano*” (can. 1686) e trasmissione del fascicolo al vescovo diocesano per la decisione finale.

La normativa scaturita dalla riforma fa riferimento ad una struttura dei tribunali a livello diocesano, ed in questa prospettiva non v’è problema per l’individuazione del vescovo competente per la decisione nel processo *breavior*. Tuttavia è prevista la possibile costituzione di tribunali interdiocesani, aventi in quanto tali competenza per l’ambito territoriale di più diocesi³². In simile ipotesi, all’esito della sessione istruttoria si porrà il problema di stabilire a quale vescovo trasmettere il fascicolo della causa per la decisione. L’art. 19 delle *Regole procedurali* stabilisce in proposito che “*se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice*”. In effetti i criteri di competenza potrebbero indicare più soggetti, perché il matrimonio potrebbe essere stato celebrato in una diocesi, l’attore domiciliare nel territorio di altra diocesi ed il convenuto in altra ancora, tutte facenti capo al tribunale interdiocesano adito: in simile situazione il suggerito criterio della prossimità tra le parti ed

³² In merito alla possibile costituzione dei tribunali interdiocesani, MASSIMO DEL POZZO, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, cit., pp. 12-16.

il giudice non parrebbe in grado di risolvere il dilemma³³.

Al di là delle possibili difficoltà nell'individuazione del soggetto concretamente competente nelle particolari situazioni prospettate, l'attribuzione al vescovo diocesano del compito di decidere la causa nel processo più breve costituisce l'aspetto maggiormente significativo della riforma ed al tempo stesso quello che probabilmente farà discutere più di ogni altro. Per un verso infatti l'intervento legislativo operato da Papa Francesco si caratterizza per aver affidato ai soggetti posti alla guida delle chiese particolari una più diretta responsabilità nella gestione delle cause matrimoniali, e la personale competenza per la decisione dei giudizi trattati con procedura abbreviata rappresenta l'elemento culminante e più evidente di tale responsabilità. D'altra parte, la devoluzione del potere decisionale al vescovo diocesano, per quanto corrispondente allo spirito della riforma, rischia di affidare un compito nuovo e difficile, e per casi che potrebbero rivelarsi numericamente consistenti specie nelle diocesi di maggiore ampiezza, a soggetti già gravati da numerosi impegni per la guida pastorale ed amministrativa della propria chiesa particolare, per lo più privi di esperienza giudiziaria e chiamati improvvisamente a definire un processo e stabilire le sorti di un matrimonio³⁴.

³³ Perplexità in tal senso sono espresse anche da GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 10/2016, 14 marzo 2016, pp. 50-51. PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 58-59, rileva in proposito che "l'affidamento al giudizio del Vescovo diocesano pone il problema dell'individuazione di tale Vescovo nel caso di tribunali interdiocesani, tra i quali vanno indubbiamente compresi i tribunali regionali italiani attualmente esistenti. Le Regole procedurali stabiliscono che competente a pronunciare la sentenza è il Vescovo della diocesi che sarebbe stato originariamente competente sulla base delle disposizioni previste dallo stesso Motu proprio al can. 1672. Data la molteplicità dei titoli di competenza ivi previsti è frequente il caso in cui ne vengano in considerazione più di uno. Molto spesso essi fanno riferimento ad un'unica diocesi: si trovano, ad esempio nella stessa diocesi il luogo di celebrazione del matrimonio, il domicilio dell'attore e quello della parte convenuta. Ma in altri e non pochi casi le regole che fissano la competenza conducono ad individuare più diocesi e pertanto più Vescovi abilitati ad emettere il giudizio. Occorre quindi designare uno di essi e a tal fine viene indicato nelle Regole procedurali un principio preferenziale: quello della "prossimità" tra le parti e il giudice: "Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice" (art. 19). Come più precisamente intendere questo principio? Si tratta di una prossimità di luogo o con riferimento ad altre circostanze che possono avvicinare, in senso morale o spirituale, il Vescovo alle parti? In ogni caso non sarà sempre possibile ricorrere a tale principio, ma poiché si tratta di un'indicazione meramente preferenziale sarà lo stesso istruttore ad accordarsi con uno dei Vescovi originariamente competenti per la decisione della causa".

³⁴ JORGE HORTA ESPINOZA, nel corso della Relazione tenuta al Convegno su *Le litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, svoltosi il 13 ottobre 2015 presso la Pontificia Università Lateranense (contributo pubblicato on line in www.iuscanonicum.it), ha sottolineato come i vescovi, cui nella riforma viene affidata la responsabilità di svolgere personalmente il compito di giudice, in molti casi non abbiano una specifica preparazione giuridica né godano di diretta esperienza sul piano processuale. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità*

A prescindere dalle riferite perplessità, nella nuova normativa si prevede che il vescovo debba pervenire alla decisione “*consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti*” (can. 1687, § 1): se raggiunge la certezza morale circa la nullità del matrimonio emanerà una sentenza affermativa, in caso contrario, ovvero qualora non sia convinto dell’invalidità del vincolo, rimetterà la causa al processo ordinario per una più approfondita indagine del caso.

Per l’ipotesi di mancata emissione di decisione *pro nullitate* la norma (can. 1687, § 1) si limita a parlare di rimessione della causa al processo ordinario, senza specificare se l’ulteriore procedura debba essere espletata sempre dinanzi al vescovo oppure a cura del tribunale presso il quale il giudizio era stato introdotto ed era stata compiuta l’attività istruttoria di cui ai cann. 1685-1686. La logica suggerirebbe di interpretare il precetto legislativo nel senso che il vescovo, qualora non ritenga di poter decidere in maniera affermativa, rimetta gli atti al tribunale per la prosecuzione del giudizio in forma ordinaria. A sostegno di tale soluzione dovrebbe valere il rilievo che, una volta decretata l’ammissione della causa all’esame ordinario, non si è più nell’ambito del processo *brevior*, che comporta necessariamente la competenza personale del vescovo, ma si ha di fronte un giudizio ordinario, suscettibile in quanto tale di trattazione e definizione da parte del tribunale collegiale. D’altra parte, lasciare al vescovo il compito di proseguire il giudizio in forma ordinaria, con l’onere delle conseguenti incombenze in termini di attività istruttorie da espletare, significherebbe gravare ulteriormente detto soggetto, per mansioni che peraltro non parrebbero attribuite in via esclusiva alla sua personale competenza. La prospettata soluzione ermeneutica, di rimessione degli atti al tribunale per la prosecuzione del giudizio nella forma ordinaria, sembra tuttavia incontrare degli ostacoli alla luce del sistema processuale delineato dalla nuova normativa. Il can. 1687,

matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9/2016, 7 marzo 2016, p. 65-67, riguardo al processus brevior davanti al vescovo, osserva che “dopo molti secoli, improvvisamente e bruscamente, i vescovi medesimi vengono ‘catapultati’ nelle aule giudiziarie. Dal punto di vista squisitamente pratico non può non stagliarsi subito l’apprensione che essi, oberati, addirittura sommersi (se attribuiamo credito ai pronostici di qualcuno sull’esplosione della ‘corsa alla nullità’) dalle cause matrimoniali, finiscano per trascurare le loro principali mansioni... D’altronde la stragrande maggioranza dei vescovi non conosce il diritto canonico e in particolare la procedura matrimoniale. È vero che la loro discretio e prudentia pastorale possono guidarli verso decisioni giuste: nondimeno - senza con questo in nulla debilitare il munus o officium episcopale - solo chi possiede una conoscenza approfondita del diritto canonico sul matrimonio può apprezzare con cognizione di causa la validità ovvero la nullità del vincolo... Del pari, ma su altro versante, solo chi è edotto delle (pur non eccessive ma essenziali) formalità processuali è in grado di condurre una procedura che sia rispettosa del diritto di difesa delle parti e che faccia pervenire alla verità, sovente attingibile con difficoltà”.

§ 3, consente infatti l'appello avverso la sentenza emessa dal vescovo³⁵ senza tuttavia specificare che si debba trattare di pronuncia affermativa, silenzio che lascia aperta l'astratta possibilità di pronunce anche di segno contrario. Ma è in particolare la disposizione contenuta nel paragrafo successivo (can. 1687, § 4) che solleva problemi, in quanto stabilisce che detto appello, ove appaia manifestamente dilatorio, potrà essere rigettato con decreto *a limine*. Nel caso di sentenza *pro nullitate* emessa a definizione di processo breve, stante la concorde domanda delle parti private in tal senso, unici soggetti legittimati all'impugnazione di cui si discute sarebbero le parti pubbliche, ma evidentemente avrebbe poco senso ipotizzare un appello dilatorio proposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia³⁶. Ed allora, se il legislatore ha espressamente considerato l'ipotesi di impugnazione dilatoria, che ha significato solo in quanto riferita alle parti private, uniche potenzialmente interessate a gravare e censurare una decisione negativa in ragione della posizione processuale *pro nullitate* che esse necessariamente hanno assunto nel processo breve, si dovrebbe concludere che sia possibile l'emanazione di una sentenza *pro validitate* da parte del vescovo, la quale non può che conseguire ad un giudizio iniziato in forma breve e poi proseguito in forma ordinaria. Ne deriva che, se può essere il vescovo ad emettere la decisione al termine dell'ordinario esame, dovrebbe poter essere lo stesso soggetto a

³⁵ Il riformato can. 1673, § 3, stabilisce che “contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un' autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato”. Per la corretta interpretazione della nozione di suffraganeo più anziano è già intervenuto un parere del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (13 ottobre 2015, prot. n. 15155/2015), nel quale si afferma che “il CIC menziona il suffraganeus antiquior anche nei canoni 421 § 2, 425 § 3 e 501 § 3, riferendosi a compiti suppletivi che questi ha da svolgere in casi determinati e piuttosto rari, aggiungendo però sempre che si tratta del Vescovo promozione antiquior. Questo riferimento alla promozione, cioè alla nomina del Vescovo, manca nel motu proprio dell'8 settembre. D'altra parte, dato che l'appello contro la sentenza del Metropolita ex can. 1687 § 3 potrebbe verificarsi con una certa regolarità, la sicurezza del diritto nella conduzione del processo richiede che il destinatario dell'appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti. La stabilità del giudice di seconda istanza è, infatti, un principio sancito dalle norme generali del processo (cf. can. 1438 CIC, in particolare § 2). Perciò, pare dover dedursi che il Vescovo suffraganeo al quale si indirizza l'appello non sia il più anziano per età o per nomina, ma piuttosto il Vescovo della sede più antica della metropoli”.

³⁶ GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., p. 61, puntualizza che “nel processo più breve, poiché le parti dovrebbero essere d'accordo e quindi non hanno alcun interesse a impugnare la sentenza - tranne in casi veramente eccezionalissimi di un sopravvenuto pentimento o ravvedimento - la quale sarà positiva atteso che il processo più breve si celebra quando la nullità è manifesta, l'unico che potrebbe proporre l'appello è il difensore del vincolo. Ma perché mai e con quali vantaggi la parte pubblica dovrebbe presentare un'appellatio mere dilatoria evidenter? Tra l'altro, detto tra parentesi, tale difensore del vincolo avrà il 'coraggio' di impugnare una sentenza direttamente imputabile al vescovo che lo ha nominato?”.

condurre l'istruttoria successiva alla mancata decisione affermativa in sede di processo *brevior*.

Quanto all'accennata possibilità di rigetto *a limine* con decreto dell'appello avverso la sentenza emanata dal vescovo, va rilevato come tale delicato potere sia affidato individualmente ai soggetti destinatari dell'impugnazione – il metropolita o il vescovo altrimenti competente secondo i criteri indicati dal can. 1687, § 3 – ovvero, nel caso di appello alla Rota Romana, al decano di detto tribunale (can. 1687, § 4), a differenza della trattazione invariabilmente collegiale che si ha nei gravami avverso le sentenze emesse dai tribunali (cann. 1673, § 5; 1680, § 2). Nel consentire il rigetto preliminare dell'appello contro le sentenze del vescovo il legislatore ha evidentemente inteso privilegiare le esigenze di celerità del giudizio, ma sarà quanto mai opportuno un esercizio oculato e prudente di tale facoltà onde evitare possibili pregiudizi per i diritti e le prerogative difensive delle parti³⁷.

8. *L'incerta sorte dei preesistenti tribunali regionali*

La pubblicazione del *Mitis iudex dominus Iesus* e le prime interpretazioni che ne sono conseguite, nonché l'emanazione di ulteriore provvedimento pontificio a ridosso dell'entrata in vigore della riforma, hanno sollevato alcune problematiche sotto il profilo ermeneutico ed applicativo fra le quali la questione, avente specifico rilievo per la realtà italiana, che attiene alla sorte dei tribunali regionali già esistenti³⁸.

Con il *motu proprio Qua cura (De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis)* dell'otto dicembre 1938 Pio XI, rilevato che secondo l'istruzione *Casti connubii* per la trattazione delle

³⁷ PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 45-46, riguardo alla generale facoltà di rigetto degli appelli con decreto *a limine* introdotta dalla riforma osserva che "questa nuova facoltà attribuita ai giudici d'appello incide su un diritto considerato ormai fondamentale in ogni ordinamento processuale: quello di richiedere un nuovo giudizio nei confronti di una sentenza ritenuta ingiusta. C'è quindi da augurarsi che i giudici facciano uso di tale facoltà con molta prudenza ed equilibrio, onde evitare che il diritto d'appello venga ad essere eccessivamente compromesso o addirittura vanificato".

³⁸ Sulla questione relativa all'incerta sorte dei tribunali interdiocesani preesistenti alla riforma, con particolare riferimento ai tribunali regionali italiani, GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, cit., pp. 12-44; MANUEL GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-94; Id., *L'incidenza della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale sul sistema dei tribunali interdiocesani. Recenti "vicissitudini" dei tribunali regionali italiani*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 3-4, pp. 601-649.

cause matrimoniali il vescovo dovesse scegliere sacerdoti laureati o almeno licenziati in diritto canonico o comunque certamente dotati di conoscenza ed esperienza giuridica, e constatato che in Italia, “*ob magnum dioecesium numerum, permultae parvo territorio exiguoque clero constant, gravi immo quandoque insuperabili difficultate afficiantur Ordinarii in officialibus et iudicibus vere peritis suo tribunali praeponeendis*”, riteneva opportuno affidare la trattazione delle cause matrimoniali ad appositi tribunali, in numero ridotto ed in grado pertanto di assolvere in maniera specializzata e dunque più adeguata a detto compito. Con il menzionato provvedimento venivano pertanto a tal fine istituiti per l'Italia i tribunali regionali, specificamente deputati all'esame delle questioni aventi ad oggetto la validità del vincolo coniugale.

Detti tribunali, sopravvissuti all'entrata in vigore del codice del 1983, erano ancora esistenti al momento della pubblicazione del *Mitis iudex dominus Iesus* e non sembrava in un primo momento che fossero interessati dal contenuto di tale provvedimento. È pur vero che il menzionato *motu proprio* fa riferimento ai tribunali diocesani³⁹, ma ciò valeva anche per la disciplina contenuta originariamente nel codice vigente, senza che ciò avesse fatto dubitare della permanenza in Italia dei tribunali regionali, appositamente istituiti con provvedimento di natura particolare, non suscettibile in quanto tale di essere derogato o abrogato dalla legge generale successiva contenuta appunto nel codice.

La prospettata interpretazione ha trovato una prima smentita ad opera del decano del Tribunale della Rota Romana, che in un'intervista apparsa su *L'Osservatore romano* in data 8 ottobre 2015 ha sostenuto l'avvenuta abrogazione del *Qua cura*, istitutivo dei tribunali regionali italiani, ad opera del *motu proprio* di Papa Francesco, con conseguente soppressione di tali organismi⁴⁰.

È successivamente intervenuto un parere del Pontificio Consiglio per i

³⁹ L'art. 8, § 1, delle *Regole procedurali* raccomanda che, “*nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi*”. La costituzione del tribunale è dunque obbligatoria, ma nello stesso tempo ci si rende conto della necessità di disporre a tal fine di personale adeguatamente preparato, ragione per cui viene sottolineata l'importanza della formazione in tal senso, con esortazione rivolta ai vescovi di provvedere in questa direzione.

⁴⁰ Nell'articolo a firma di GIOVANNI MARIA VIAN, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale*, in *L'Osservatore romano*, 8 ottobre 2015, p. 7, alla domanda “*Che accadrà ai tribunali regionali?*” mons. Pio Vito Pinto risulta avere risposto: “*Questa legge rifonda e riordina in pieno, ex integro, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi...*”.

testi legislativi, che in data 13 ottobre 2015⁴¹ ha chiarito come il *Qua cura* di Pio XI, istitutivo dei tribunali regionali, “*rappresentava uno speciale provvedimento pontificio dato per l'Italia in ragione della sua peculiare strutturazione diocesana*”. Al contrario, la normativa contenuta nel *Mitis iudex dominus Iesus* ha carattere universale, che secondo l'organismo di Curia, in virtù di quanto disposto dal can. 20⁴², “*avrebbe forza derogatoria del motu proprio Qua cura, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta*”. In realtà il parere in questione concerneva l'applicabilità dell'art. 8, § 2, delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio* di Papa Francesco relativo alla facoltà del vescovo di recedere dal tribunale interdiocesano, ma il pronunciamento risulta comunque rilevante per la problematica qui considerata in quanto in esso si afferma senza mezzi termini che “*le disposizioni del motu proprio Qua cura vigenti finora [...] devono ritenersi in pieno vigore*”⁴³.

Del resto, come sopra accennato, già il codice del 1983 era intervenuto come legge generale successiva al *Qua cura* senza averlo abrogato o derogato e sul medesimo piano si doveva porre dunque la normativa contenuta nel più recente provvedimento, stante la mancanza al suo interno di una specifica disposizione di abrogazione o deroga rispetto alla normativa particolare istitutiva dei tribunali regionali italiani.

Quando i dubbi sembravano ormai fugati e la questione definitivamente risolta, è inaspettatamente sopraggiunto un *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale* del 7 dicembre 2015 nel quale il Pontefice, evidentemente sollecitato in tal senso, tra le altre cose stabilisce, con riferimento ai propri precedenti provvedimenti di modifica della normativa processuale, che “*le leggi di riforma*

⁴¹ Il richiamato parere reca il numero di protocollo 15157/2015.

⁴² Il can. 20 stabilisce che “*la legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto*”.

⁴³ Anche MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, cit., p. 14, prima che intervenisse ulteriore provvedimento normativo sul punto riteneva che “*la funzionalità dei TER italiani (come peraltro dei tribunali interdiocesani altrove stabiliti) permane in base al disposto emanato*”. Nello stesso senso si era pronunciato, sempre prima dell'emanazione del rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, di cui si dirà, MANUEL JESUS ARROBA CONDE, nel corso della Relazione dal titolo *La preparazione della causa e il processo breve* al Convegno su *Le litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, svoltosi il 13 ottobre 2015 presso la Pontificia Università Lateranense (contributo video pubblicato on line in www.iuscanonicum.it).

*del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. Il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)*⁴⁴.

Alla luce di tale ulteriore statuizione, innovativa rispetto al precedente quadro normativo, risulta ora indiscutibile l'avvenuta abrogazione del *Qua cura* o comunque la deroga a quanto in esso contenuto da parte dei recenti provvedimenti di riforma, ciò che sembrerebbe far intendere che nelle intenzioni del Pontefice dovrebbero di conseguenza scomparire i tribunali regionali previsti dalla normativa non più efficace.

In effetti, per quanto nel menzionato rescritto si faccia leva su un intervenuto mutamento dei tempi, le condizioni presenti all'epoca in Italia che avevano suggerito di istituire i tribunali regionali come organi giudicanti specializzati per la trattazione delle cause matrimoniali non sembrano sostanzialmente cambiate. Permane l'elevato numero di diocesi e la conseguente difficoltà di reperire personale adeguato, in termini di preparazione ed esperienza giuridica, per la costituzione di altrettanto numerosi tribunali. A ciò si aggiunge una comprensibile riluttanza dei vescovi ad abbandonare strutture ormai collaudate e funzionanti, che hanno sinora evitato alle diocesi italiane la responsabilità della diretta gestione dei processi matrimoniali consentendo risparmi in termini di strutture, personale e risorse economiche⁴⁵, mentre l'alternativa che ora si prospetta comporterebbe l'assunzione del relativo onere da parte di ciascuna chiesa particolare, con le relative difficoltà ed i conseguenti costi in termini sia economici che di personale.

A prescindere dai prospettati rilievi in merito all'opportunità della soppressione dei tribunali regionali, presenti non solo in Italia ma anche in altre realtà, va rilevato che neppure il rescritto pontificio sopra ricordato pare avere fatto definitiva chiarezza sulla questione. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, organo della Curia Romana incaricato, fra le altre funzioni, della vigilanza sull'amministrazione della giustizia nella

⁴⁴ Le altre statuizioni contenute nel provvedimento pontificio, delle quali in parte ci si occuperà più avanti, riguardano specificamente il procedimento dinanzi al Tribunale della Rota Romana, anticipando per alcuni aspetti il preannunciato adeguamento della relativa legge "alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario" (n. VII dei criteri fondamentali contenuti nelle premesse del *Mitis iudex dominus Iesus*).

⁴⁵ MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 14, sub nota 47, in relazione alla ritenuta sopravvivenza dei tribunali regionali italiani, salva la facoltà dei vescovi di recedere dagli stessi, osservava: "... Non ci risulta peraltro, almeno per il momento, alcuna intenzione dei vescovi italiani di rinunciare a una forma di giurisdizione ben sperimentata che si è dimostrata abbastanza idonea ed efficiente".

Chiesa, alla lettera Prot. n. 51232/15 del 22 dicembre 2015, in risposta al quesito posto dal Segretario della Conferenza episcopale italiana, allegava un parere peritale nel quale si prende atto che il rescritto pontificio “*ha affermato che il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente (come ad esempio il motu proprio Qua cura). È abrogata, pertanto, la forza vincolante di Qua cura, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi. Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall’8 dicembre 2015*”. L’assunto viene motivato in primo luogo con il rilievo che l’effetto abrogativo o derogatorio del provvedimento di riforma rispetto al *Qua cura* presuppone la contrarietà delle nuove disposizioni e “*nel caso del Qua cura il punto contrario alle leggi di riforma... è l’impossibilità di un Vescovo diocesano di recedere dal Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un Tribunale Interdiocesano con altri Vescovi diocesani*”. Viene inoltre sottolineato che “*le leggi di riforma del processo matrimoniale prevedono in più passaggi l’esistenza e l’attività di Tribunali Interdiocesani*” e che “*i Tribunali Regionali (molto diffusi nella Chiesa universale) sono Tribunali interdiocesani*”. Si osserva ancora che “*una legge che intende positivamente abolire un’istituzione ne prevede un’altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (prorogatio): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali*”. Sulla base di queste ed ulteriori motivazioni nel menzionato parere si conclude che, ferma restando la facoltà dei vescovi diocesani di recedere dal tribunale regionale, “*i Tribunali Regionali in Italia continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale*”.

A fronte di interpretazioni assolutamente discordi del dettato normativo, pur dopo l’avvento del rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, il risultato prodottosi in Italia consiste in una variegata situazione transitoria, con province ecclesiastiche i cui vescovi, ritenendo soppressi i tribunali regionali, nell’oggettiva impossibilità di operare il trasferimento della materia matrimoniale alla cognizione delle strutture diocesane, facendo uso della facoltà consentita dalla nuova normativa si sono affrettati a costituire tribunali interdiocesani, con ambiti territoriali corrispondenti ai precedenti tribunali regionali, ai quali di fatto è stata mutata solo la denominazione. In altri casi, sulla scorta delle indicazioni della Segnatura Apostolica, si è ritenuto che potesse continuare ad esistere il tribunale regionale, che ha dunque continuato ad operare senza variazioni di sorta, anche solo formali. Né sono mancate

situazioni in cui, nell'incertezza sulla permanenza o meno delle strutture, è stata disposta la sospensione in tutto o in parte dell'attività giudiziaria.

9. *Le prime applicazioni dell'auspicata gratuità dei processi*

Altra questione, derivante in linea di principio dal contenuto del *motu proprio* di Papa Francesco ma concretamente scaturita dagli interventi successivi, riguarda i costi del processo matrimoniale.

Come sopra accennato, nel provvedimento di riforma della materia si raccomanda che “*curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure*”. Viene dunque auspicato che l'attività giudiziaria sia svolta con spirito di servizio e possibilmente senza costi a carico dei fruitori, onde evitare che i fedeli non abbienti siano privati per motivi economici della possibilità di far luce sulla propria situazione matrimoniale.

Si tratta di un invito, rivolto alle Conferenze episcopali, ciascuna delle quali valuterà poi, in relazione alle condizioni finanziarie delle chiese particolari di riferimento, in quale misura accogliere e mettere in pratica l'esortazione del Pontefice.

Un punto è tuttavia certo: la gratuità che viene auspicata riguarda i soggetti che si rivolgono alla giustizia della Chiesa e non concerne, come specifica chiaramente il *motu proprio*, gli operatori dei tribunali, a favore dei quali è fatto salvo il diritto a percepire una “*giusta e dignitosa retribuzione*”.

In effetti, in virtù dell'esortazione di cui sopra e delle indicazioni impartite dalla C.E.I.⁴⁶, i tribunali ecclesiastici italiani in un primo momento hanno cessato di richiedere alle parti, al momento dell'introduzione della causa, il versamento del contributo per le spese di funzionamento della struttura⁴⁷, salvo poi tornare sui propri passi e riprendere ad esigere il contributo in questione.

Ed anche in questo ambito, come è avvenuto riguardo alla sorte dei tribu-

⁴⁶ Nella lettera 17 dicembre 2015 Prot. n. 853/2015 inviata dal segretario generale della C.E.I. ai Vicari giudiziali dei tribunali ecclesiastici regionali italiani si afferma tra l'altro che “*è necessario che i costi delle cause siano disciplinati in modo che, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, sia attuato il principio della gratuità delle procedure. La C.E.I. assicura il proprio contributo economico, valutandone, nelle sedi competenti, l'entità e le condizioni*”.

⁴⁷ Nelle Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi adottate dalla Conferenza Episcopale Italiana il contributo alle spese era stato da ultimo determinato nella misura di € 525 a carico della parte attrice ed € 262,50 a carico della parte convenuta nella sola ipotesi in cui quest'ultima si fosse costituita in giudizio a mezzo di patrono.

nali regionali, successivamente al *motu proprio* di riforma del processo matrimoniale è intervenuto altro provvedimento le cui disposizioni sul punto sembrano andare al di là di quanto contenuto nel *Mitis iudex dominus Iesus*. Il provvedimento in questione è ancora il rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, fra le cui statuizioni figura il seguente disposto: “*La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri*”⁴⁸.

Sino ad ora dinanzi al Tribunale della Rota Romana le parti potevano essere assistite da un patrono di fiducia, cui il cliente doveva corrispondere il relativo onorario professionale. Qualora non fossero in grado di sostenere detto onere, le stesse potevano usufruire dell’opera di un avvocato d’ufficio, loro assegnato dal Tribunale e tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Con la norma di cui sopra, se il patrono d’ufficio continuerà ad essere assegnato dal Tribunale le parti saranno private della facoltà di scegliere il proprio difensore⁴⁹.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame sembra pretendere che d’ora innanzi gli avvocati rotali, ovvero dei liberi professionisti che vivono dei proventi di detto lavoro, prestino la loro opera sempre e comunque in maniera gratuita, in deroga peraltro a quanto previsto nel *motu proprio* ove è fatta salva la retribuzione degli operatori dei tribunali, fra i quali non possono non annoverarsi gli avvocati i quali, unitamente alle altre figure processuali, contribuiscono al regolare svolgimento dei giudizi e collaborano nell’interesse pubblico alla ricerca della verità.

⁴⁸ Le altre previsioni contenute nel rescritto in questione concernenti la procedura dinanzi al Tribunale della Rota Romana sono le seguenti: “1. *Nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l’antica formula: An constet de matrimoniis nullitate, in casu.* 2. *Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti.* 3. *Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione.* 4. *Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale.* 5. *Come sollecitato dai Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello*”.

⁴⁹ Sottolinea al riguardo GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, cit., p. 65, come la disposizione di cui trattasi “*oltre che misconoscere il diritto alla ‘giusta mercede’... degli avvocati rotali... leda quello alla scelta di un avvocato di fiducia, proscrivendo il mandato fiduciario: si compromette, così, lo ius defensionis in ordine all’esercizio del fondamentale diritto all’accertamento del proprio stato personale con riflessi sulla salus animae*”.

10. *Le conseguenze della riforma sulla riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche nell'ordinamento italiano*

La riformata disciplina del processo matrimoniale canonico, con riferimento alla situazione italiana ed alla relativa normativa concordataria, ha fatto sorgere in dottrina alcuni dubbi in relazione alle possibili conseguenze nella prospettiva dell'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo coniugale.

Sotto tale profilo, non sembra di poter ravvisare difficoltà per il riconoscimento delle pronunce canoniche nell'ordinamento statale in ragione del fatto che ora il provvedimento ecclesiastico può conseguire ad un solo grado di giudizio anziché essere frutto del duplice vaglio di differenti organi giudicanti, come di regola avveniva in precedenza. Anche prima della riforma processuale di cui si discute erano possibili, come sopra ricordato, pronunce canoniche emesse in unico grado di giudizio – a seguito di processo documentale, o emanate dalla Rota Romana in virtù della facoltà speciale concessa da Benedetto XVI, o promananti dalla Segnatura Apostolica nei casi di nullità manifesta – e non risulta che questa caratteristica ne abbia ostacolato la delibazione. D'altra parte nella stessa disciplina processuale italiana le sentenze civili di primo grado sono per legge esecutive⁵⁰ e passano in giudicato ove non impugnate⁵¹, sicché non sarebbe logico che l'ordinamento statale censurasse una statuizione giudiziale canonica per il solo fatto di essere frutto della valutazione di un solo tribunale. In ogni caso, la normativa in materia di delibazione richiede semplicemente che la sentenza ecclesiastica sia esecutiva nell'ordinamento di origine⁵², con un rinvio formale alle dispo-

⁵⁰ L'art. 282 del codice di procedura civile italiano stabilisce che “*la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*”.

⁵¹ In base all'art. 324 del codice di procedura civile italiano “*si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395*”.

⁵² Il requisito del passaggio in giudicato della sentenza straniera, previsto dal n. 4 dell'art. 797 del codice di procedura civile italiano, che in ottica di economia processuale mira(-va) ad evitare il riconoscimento di pronunce straniere ancora suscettibili di riforma, il quale renderebbe necessario un successivo ulteriore giudizio di delibazione e potrebbe addirittura comportare un contrasto di giudicati, relativamente alle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, le quali non passano mai in giudicato, trova un adattamento in virtù di quanto stabilito in sede pattizia dal punto 4, lett. b, n. 2, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121. Nella richiamata disposizione si dispone infatti che “*si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico*”. Si tenga peraltro presente che il giudice statale chiamato ad occuparsi della delibazione delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale non è in effetti tenuto a compiere accertamenti specifici sul punto, in quanto la sussistenza dell'efficacia esecutiva della sentenza ecclesiastica risulta comunque attestata dal decreto

sizioni del diritto canonico sul punto, quali esse siano. Dato che trattasi di rinvio alla fonte e non di rinvio materiale o recettizio, è normale e legittimo applicare le norme processuali canoniche temporalmente vigenti, anche se diverse da quelle esistenti all'epoca in cui fu sottoscritto l'Accordo di Villa Madama ed il relativo Protocollo addizionale.

Sono stati ipotizzati in dottrina problemi in sede di riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche per quanto riguarda le sentenze emesse dal vescovo in sede di processo *brevior*, sul presupposto che queste sono frutto della valutazione di un giudice unico anziché di un tribunale collegiale⁵³. Anche tale perplessità non ha ragion d'essere, in quanto decisioni ad opera del giudice monocratico esistevano già nel precedente sistema processuale canonico, basti pensare alle sentenze emesse in sede di processo documentale o, più in generale, dal giudice unico previa autorizzazione della Conferenza episcopale nelle situazioni in cui non fosse possibile la costituzione del collegio (can. 1425, § 4). Nella normativa concordataria non sono previste nell'ottica della delibazione limitazioni di sorta quanto alle modalità di costituzione degli organi giudicanti da parte della Chiesa, la quale resta dunque libera di determinare il numero e la composizione dei propri tribunali, senza che ciò abbia riflesso di sorta sul riconoscimento in Italia delle relative decisioni. Del resto lo stesso ordinamento statale prevede ora un'ampia gamma di materie nelle quali la competenza processuale per il giudizio di primo grado è attribuita al giudice unico, sia in sede civile che in sede penale⁵⁴, dunque l'eventuale

della Segnatura Apostolica la cui presenza, espressamente richiesta dall'art. 8.2 dell'Accordo, vale ad agevolare il compito delle corti d'appello al riguardo.

⁵³ NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 22, rileva che "i tribunali ecclesiastici avuti presenti dalle Alte Parti in sede di Accordo sono quelli, per dir così, "ordinari", costituiti con questa specifica funzione di terzietà dall'ora abrogato m.p. Qua cura, di composizione collegiale e presieduti dal vicario giudiziale, il quale non può essere lo stesso vicario generale: decentramento e distinzioni di funzioni, questi, invertiti dal m.p. – apprezzabilmente dal punto di vista ecclesiale ma non indifferentemente alla stregua della clausola *rebus sic stantibus* nei rapporti con lo Stato – in direzione dell'accentramento e della pienezza dell'esercizio della potestà personale del vescovo".

⁵⁴ In sede processuale civile, nel giudizio di primo grado la competenza del giudice monocratico costituisce ormai la regola. Oltre alle controversie attribuite alla cognizione del giudice di pace dall'art. 7 del codice di rito, per quanto riguarda la composizione del tribunale il successivo art. 50-ter stabilisce che detto organo giudica di norma in composizione monocratica, ad eccezione delle cause elencate nel precedente art. 50-bis, cui vanno aggiunte le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati (art. 14 D.Lgs. 1.9.11 n. 150); l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21 D.Lgs. cit.); le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22 D.Lgs. cit.); le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27 D.Lgs. cit.); le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31 D.Lgs. cit.). Anche nel giudizio penale di primo grado, in aggiunta ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28.8.2000 n. 274, il tribunale giudica in composizione

monocraticità alla base della statuizione ecclesiastica non potrebbe costituire un ostacolo ai fini della delibazione della stessa.

Ulteriori rilievi vengono sollevati in dottrina in relazione ad una pretesa violazione del riparto di giurisdizione fra Stato e Chiesa. Si sostiene in proposito, come sopra accennato, che le fattispecie addotte nell'art. 14, § 1, delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio* di Papa Francesco come esempi di situazioni legittimanti il ricorso al processo *brevior* conterrebbero l'introduzione di nuove ipotesi di nullità matrimoniale, facenti riferimento non più al momento della celebrazione delle nozze ma attinenti al constatato fallimento dell'unione coniugale e pertanto relative a momento successivo alla prestazione del consenso. In simile prospettiva viene addotto che oggetto della valutazione ad opera del giudice ecclesiastico non sarebbe più la validità dell'atto, bensì la vita coniugale ed il suo infausto esito, configurandosi la relativa decisione non come pronuncia dichiarativa in ordine alla validità originaria del matrimonio quanto piuttosto come una sorta di scioglimento del vincolo, analogo al divorzio, statuizione che invece, in quanto concernente gli effetti civili del matrimonio, sarebbe riservata all'ordinamento statale⁵⁵. La costruzione è senza dubbio pregevole, ma si rivela errata nel suo presupposto iniziale, laddove in realtà le ipotesi contemplate nella richiamata disposizione, come già rilevato, non vanno in alcun modo a configurare nuovi capi di nullità del vincolo, limitandosi le stesse a prospettare situazioni di fatto, che evidentemente possono riguardare anche il comportamento degli sposi nel corso della vita coniugale, ma che nel contempo valgono esclusivamente come fonte di prova della possibile esistenza di un originario vizio del consenso, il quale giustifica appunto il verificarsi di determinate conseguen-

monocratica “*i delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80, del medesimo testo unico*” ed inoltre “*in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge*”. Ne deriva che pure nel processo penale di primo grado la composizione monocratica del giudice costituisce la regola, mentre la collegialità rappresenta ormai l'eccezione.

⁵⁵ NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 24, ritiene che “*le ‘nuove’ nullità debordano dall'atto al rapporto matrimoniale*” e “*l'accostamento sostanziale alla categoria dei provvedimenti di scioglimento provocherebbe ovviamente un giudizio di comparazione, che evidenzerebbe una disparità di trattamento quanto all'efficacia: ex nunc il divorzio, ex tunc la nullità*”. Si sottolinea inoltre che “*la valutazione del rapporto al fine della cessazione della sua efficacia civile – retroattiva o non, è irrilevante – appartiene alla giurisdizione del giudice italiano. L'evoluzione dei rapporti concordatari è andata nel senso di riservare esclusivamente al giudice italiano la giurisdizione sul rapporto matrimoniale*” (p. 25). Poste tali premesse, si conclude nel senso che “*nel caso di sentenze di nullità dell'atto per vizi non intrinseci ma indiretti, dedotti sostanzialmente da circostanze attinenti alle vicende del rapporto, il giudice della delibazione dovrebbe opporre la violazione del principio di esclusività della giurisdizione sul rapporto. Si tratta di un corollario della sovranità dello Stato, che costituisce, pertanto, un motivo di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento di efficacia civile a sentenze in contrasto*” (p. 25).

ze sul piano della successiva vita coniugale. La pronuncia canonica aveva ed ha tuttora ad oggetto sempre e soltanto la validità del consenso espresso all'atto della celebrazione delle nozze; le vicende successive vengono prese in considerazione al solo fine di confermare o smentire, a livello probatorio, la presenza di eventuali vizi nella volontà dei nubendi e non costituiscono affatto autonomi motivi di invalidità del vincolo né di scioglimento del medesimo. Ne consegue che la Chiesa, sia nel vigore della precedente normativa processuale che secondo la disciplina riformata, emette unicamente pronunce circa la validità originaria del matrimonio, oggetto sul quale le è espressamente riconosciuta giurisdizione, senza che si possa ipotizzare alcuno sconfinamento nel campo degli effetti civili di esclusiva competenza dello Stato⁵⁶, e senza che le decisioni canoniche possano in alcun modo configurarsi alla stregua di uno scioglimento del vincolo, prospettiva che del resto si porrebbe in evidente insanabile contrasto con il principio di indissolubilità, la quale resta fino a prova contraria una proprietà essenziale del matrimonio canonico e, promanando dal diritto divino, non può essere in alcun modo derogata o modificata.

In linea di principio neppure sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di difesa delle parti, quale possibile ostacolo alla deliberazione delle sentenze ecclesiastiche, la nuova normativa processuale canonica sembra contenere previsioni tali da precludere il riconoscimento delle decisioni nell'ordinamento statale⁵⁷. È pur vero che nel processo *brevior* viene stabilito un termine di quindici giorni, ridotto rispetto a quello concesso normalmente, per il deposito delle difese finali delle parti (can. 1686). Ma intanto il termine vale per tutte le parti, sia private che pubbliche, e non si può dunque ravvisare una violazione del contraddittorio. Inoltre il termine in questione non è poi così breve da impedire l'espressione delle rispettive argomentazioni, soprattutto se si considera che il particolare procedimento di cui trattasi, stanti le limitate esigenze probatorie che lo caratterizzano, non dovrebbe presentare un ingente materiale istruttorio su cui disquisire. Del resto pure la normativa statale prevede termini addirittura di minore ampiezza per di-

⁵⁶ La Chiesa in linea di principio non intende ingerirsi nella regolamentazione degli effetti civili del matrimonio, né rivendica giurisdizione in materia. Infatti il can. 1672 del codice dispone che *“le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico”*.

⁵⁷ In senso contrario, ravvisa ostacoli alla deliberazione, sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio, NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di deliberazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 23, il quale con riferimento all'ipotesi del processo *brevior* puntualizza *“la mancanza di contraddittorio e finanche di difese, che sono del tutto eventuali (can. 1687 § 1 c.i.c.)”*.

fese⁵⁸ o impugnazioni⁵⁹, e dunque non parrebbe lecito censurare, in sede di deliberazione, termini del processo canonico che non differiscono, quanto a durata, da quelli previsti nello stesso ordinamento civile.

Neppure la contemplata facoltà di rigetto *a limine* dell'appello manifestamente dilatorio avverso sentenza emanata dal vescovo (can. 1687, § 4) dovrebbe di per sé comportare difficoltà ai fini del riconoscimento delle decisioni canoniche in Italia, posto che anche per l'impugnazione delle sentenze civili, sia in sede di appello che di ricorso per cassazione, è ora prevista una valutazione preliminare di ammissibilità⁶⁰, la quale non potrebbe essere pertanto censurata in quanto parimenti esistente nell'ordinamento della Chiesa.

In definitiva può ritenersi che le modifiche di recente apportate alla normativa processuale canonica non siano suscettibili di incidere sulla riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche in sede civile.

⁵⁸ Ad esempio, l'art. 429 del codice di procedura civile italiano per quanto concerne la fase decisionale nel processo del lavoro dispone al secondo comma che *“se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza”*.

⁵⁹ L'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile italiano stabilisce che il reclamo avverso i decreti emanati dal giudice tutelare e dal tribunale in camera di consiglio *“deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”*.

⁶⁰ L'art. 348-*bis* del codice di procedura civile italiano stabilisce, al primo comma, che *“fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta»*. Il comma successivo esclude l'applicabilità della norma riportata per le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 70, primo comma, c.p.c., e per gli appelli avverso le ordinanze emesse a definizione del procedimento sommario ex art. 702-*bis* c.p.c. Riguardo al ricorso per cassazione, l'art. 360-*bis* del medesimo codice dispone che detta impugnazione *“è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”*.